

COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

---ooOoo---

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Deliberazione 28.3.2001 n.26

ART.1

FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'attività di assistenza economica a cittadini che godano dei requisiti di cui all'art. 2, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto.

ART.2

BENEFICIARI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

1. Con i limiti stabiliti nel presente articolo, possono beneficiare degli interventi di natura economica:
 - cittadini italiani, residenti nel Comune di Terracina;
 - cittadini provenienti da paesi della Unione Europea, in regola con la normativa vigente, residenti nel Comune di Terracina;
 - cittadini provenienti da paesi non appartenenti alla Unione Europea, in regola con la normativa vigente e residenti nel Comune di Terracina.
2. Ai cittadini profughi ed apolidi sono garantite le misure di prima assistenza.
3. Gli interventi di natura economica sono ammessi per i residenti il cui reddito corrisponda all'importo massimo della pensione sociale, aggiornato annualmente in base agli aumenti pensionistici.
4. Detto reddito può essere aumentato:
 - a) fino ad un massimo di £.1.000.000 mensili in presenza del coniuge, oppure con un minore a carico;
 - b) fino ad un massimo di £.1.250.000 con coniuge e primi due minori a carico;
 - c) ulteriore £.100.000 per altri minori a carico, oppure per un figlio maggiorenne studente o adulto disabile privo di reddito e in attesa di riconoscimento di invalidità;
 - d) ai predetti limiti di reddito possono essere decurtati il costo dell'affitto che risulta dal contratto registrato, costo di pensione o struttura analoga, se detto costo ha incidenza del 30% per le persone sole o in coppia senza discendenti e per le persone sole con invalidità superiore al 74% prive di discendenti.

ART. 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

1. Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone o del nucleo richiedente calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali. Nel calcolo del reddito si tiene conto di ogni altra entrata a qualsiasi titolo percepita:
 - assistenze economiche;
 - indennità di frequenza per minori;
 - pensione di inabilità, di cui alla Legge 118/1971 come modificata dalla L.508/89, dal D.lgs.509/88, dalla L.407/90.
2. Viene inoltre conteggiata nel reddito la pensione per ciechi civili e sordomuti di cui alla L.407/90.
3. Per i cittadini emigrati che rientrino definitivamente nel territorio comunale si fa riferimento oltre che al presente regolamento anche alla Legge Regionale 68/91.

4. Per la definizione della situazione economica si farà riferimento al D.lgs. 31 Marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il reddito è riferito all'anno antecedente la data di presentazione della domanda, se la stessa viene prodotta entro la data di presentazione della denuncia dei redditi, ovvero quella dell'anno in corso se l'istanza è avanzata oltre la data succitata. Se nel corso dell'anno si sono verificati eventi documentabili che abbiano modificato le condizioni di reddito riferite all'anno precedente, si terrà conto della situazione economica concomitante alla presentazione della domanda.
6. L'assistenza economica, compatibilmente con le risorse del bilancio comunale, può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali così come previsto dall'art. 21 della L.R. 38/96.

ART.4

DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli: illegittimi e legittimi, riconosciuti, adottivi, affiliati nonché loro conviventi e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF.
2. Solo ai fini del presente regolamento vengono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione ed alla gestione del bilancio familiare.
3. Ai fini assistenziali, la semplice iscrizione e non iscrizione anagrafica in nucleo familiare, non è la sola valida prova di far parte o meno di un nucleo familiare, per cui nei casi anomali, spetta all'Assistente Sociale o alla Polizia Municipale la valutazione e definizione del nucleo familiare.

ART.5

CONTRIBUTI CONTINUATIVI

1. Possono beneficiare dei contributi continuativi:
 - anziani ultrasessantacinquenni privi del coniuge e dei discendenti;
 - persone con invalidità riconosciuta superiore al 74%, sole e privi di familiari e di indennità di accompagnamento;
 - persone con procedura in corso per il riconoscimento dell'invalidità, prive di familiari e figli.

ART.6

MODALITA' DI CALCOLO E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONTINUATIVI

1. Al reddito determinato secondo quanto stabilito dal precedente art.2, comma 3 e 4, si detrae il reddito realmente percepito secondo i criteri del D.lgs 31.3.1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'importo così determinato:
 - a) è erogato per intero agli anziani soli o in coppia privi di discendenti ed alle persone sole con invalidità superiore al 74% prive di ascendenti e/o discendenti;
 - b) è abbattuto del 50% in tutti gli altri casi.

3. Su proposta dell'Assistente Sociale, in presenza di particolari situazioni documentate, e verificate, il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio può derogare dall'applicazione dell'abbattimento di cui al punto b).
Il contributo può essere erogato per un periodo di 12 mesi e rinnovato nel caso in cui permangono le condizioni iniziali.
4. L'erogazione dei contributi continuativi deve avvenire con cadenza non superiore ai due mesi e comunque entro e non oltre il 2° mese dalla richiesta.

ART. 7

CONTRIBUTI TEMPORANEI SU PROGETTO

1. Possono beneficiare dei contributi temporanei su progetto:
 - a) nuclei familiari disagiati con presenza di minori;
 - b) nuclei familiari con minori destituzionalizzati,;
 - c) nuclei familiari con presenza di persona non autosufficiente;
 - d) affidi familiari ed eterofamiliari;
 - e) famiglie di detenuti;
 - f) ex detenuti, purché inseriti in un programma di reinserimento sociale;
 - g) tossicodipendenti o etilisti, purché siano protagonisti di un progetto riabilitativo di recupero, elaborato con i servizi competenti;
 - h) persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità, in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
 - i) famiglie il cui unico componente occupato, perda il lavoro per fallimento della ditta, o per sopravvenuta grave malattia che, comporti licenziamento o riduzione dello stipendio.

ART.8

MODALITA' DI CALCOLO E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI TEMPORANEI SU PROGETTO

1. Per il calcolo del contributo, di cui all'art.7 si fa riferimento all'art.2 del presente regolamento.
2. Al fine della determinazione del reddito si tiene conto del D.lgs 31.3.1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In base al progetto formulato dall'assistente sociale il contributo viene erogato per intero o con l'abbattimento del 30%, nei casi in cui:
 - a) si verifichi la disponibilità reale dei parenti e/o amici di supportare la persona/nucleo richiedente;
 - b) si accerti l'esistenza di altri contributi ad altro titolo e/o da altri Enti erogati.
4. Per i punti a) e b) dell'art.7 a discrezione dell'assistente sociale, il contributo può essere maggiorato sino ad un massimo di £.200.000 per i primi due minori e di £.100.000 dal terzo minore in poi.

5. I contributi di cui all'art.7, possono essere erogati per la durata massima di 6 mesi, rinnovabili sino a 12, ad eccezione per quelli relativi ai punti a) e b), per i quali è prevista ulteriore proroga in caso esistessero gravi condizioni documentabili e valutabili dall'assistente sociale, non superando l'importo massimo mensile di £.500.000.
6. Per quanto concerne il punto "d)" dell'art.7 il contributo economico verrà fissato nell'ammontare complessivo di £.600.000 mensili, che sarà erogato al minore in affidamento sino al compimento della maggiore età. Su valutazione dell'assistente sociale, il contributo potrà essere prorogato.

ART. 9

CONTRIBUTI PER SPECIFICHE ESIGENZE

1. Sono previsti contributi temporanei ai nuclei il cui reddito non sia superiore al tetto fissato all'art.2 del presente regolamento, per determinate e specifiche esigenze:
 - a) spese sanitarie (protesi, ausili, cure farmacologiche);
 - b) protesi ortodontiche ed ortottiche per minori in carico al servizio sociale con provvedimento dall'Autorità Giudiziaria (fatte salve le competenze del Servizio Sanitario Nazionale, l'importo massimo consentito è di £.1.000.000 annue);
 - c) adeguamenti, delle condizioni abitative di soggetti anziani e/o disabili (soli), indispensabili al mantenimento/acquisizione di una maggiore autosufficienza. L'importo massimo annuo consentito è di £.1.000.000 (sono esclusi quegli interventi previsti dalla L.R. 13 del 1989);
 - d) spese per diete alimentari in presenza di patologie certificabili, non previste (o in parte) dal S.S.N., l'importo massimo consentito è di £.300.000 mensili.

ART.10

CONTRIBUTI PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE ABITATIVE

1. Possono beneficiare dei contributi per il soddisfacimento delle esigenze abitative:
 - a) soggetti e/o nuclei che hanno residenza anagrafica e stabile dimora nel Comune di Terracina;
 - b) soggetti e/o nuclei che non fruiscono di altri contributi continuativi, il cui reddito non superi l'importo massimo della pensione sociale e/o di due pensioni sociali per i nuclei familiari;
 - c) soggetti e/o nuclei che non hanno diritti (a nessun titolo) di proprietà mobiliari e immobiliari sia nel Comune di residenza che in altri Comuni, con il limite indicato nel punto c) dell'art.18.

ART. 11

MODALITA' DI CALCOLO, DI EROGAZIONE PER CONTRIBUTI PER ESIGENZE ABITATIVE

1. Per i soggetti e/o nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art.10, si prevede un contributo annuo, per gli immobili regolarmente locati, secondo i seguenti parametri:

a) SOGGETTI SINGOLI

Incidenza del canone sul reddito	Contributo annuo	Punti
fino al 60%	£.3.600.000	3
dal 61% al 80%	£.4.800.000	4
oltre 80%	£.6.000.000	5

b) NUCLEI FAMILIARI

Incidenza del canone sul reddito	Contributo annuo	Punti
fino al 30%	£.2.400.000	3
dal 31% al 40%	£.3.600.000	4
dal 41% al 50%	£.4.800.000	5
oltre 50%	£.6.000.000	6

2. La concessione dei contributi integrativi di cui sopra, si effettua sulla base di apposita graduatoria comunale formulata ogni anno, entro il mese di marzo.
3. L'amministrazione comunale, tramite apposito bando, rende noto ogni anno i termini di presentazione della domanda e la documentazione necessaria.
4. Al fine di definire la graduatoria, apposita commissione valuta le istanze e assegna il beneficio economico.
5. La commissione è così composta:
Dirigente e/o Responsabile del Servizio, Assistente Sociale, Amministrativo competente sulle problematiche abitative, un rappresentante della Consulta delle organizzazioni del volontariato. Un operatore amministrativo del Servizio Sociale funge da segretario.
6. Al fine della formulazione della graduatoria sono considerate le seguenti variabili:
- a) ANZIANI: nuclei familiari di due persone o singoli (privi in entrambi i casi di discendenti e/o ascendenti) che alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto: 60 anni per le donne e 65 per gli uomini; punti 2
- b) FAMIGLIE MONOPARENTALI: con almeno un figlio minore a carico: punti 2
e per ogni altro figlio minore a carico:
punto ½
- c) ADULTI DISABILI con invalidità superiore ai 2/3 della capacità lavorativa (documentabile), non inseriti in nuclei familiari e/o privi di familiari e/o che abbiano persone a carico: punti 2
- d) ITALIANI EMIGRATI che rientrano definitivamente in Italia e sono residenti nel Comune di Terracina: punti 2

e) STRANIERI RESIDENTI DA ALMENO 12 MESI
punti 2

7. La durata del sussidio è di 12 mesi ed è subordinata alla presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. In caso venga rinnovata l'istanza, la Commissione sottrae punti 2 per ogni anno successivo.

Tale clausola non ha valore in assenza di programmi per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

ART.12

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZI SPECIALI E TRASPORTO AI SERVIZI RIABILITATIVI. SERVIZI CLIMATICI E TERAPEUTICI

1. Possono beneficiare dei servizi residenziali e semiresidenziali, trasporto scolastico con mezzi speciali e trasporto ai servizi riabilitativi. Servizi climatici e terapeutici:
 - a) Anziani : soli o in coppia , di età superiore ai 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, privi di discendenti e/o ascendenti. Soggetti non autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti. Anziani soli in condizioni di rischio e isolamento sociale.
 - b) Minori: inseriti in nuclei familiari o soggetti per i quali sono in corso interventi di tutela e/o rapporti con l'autorità giudiziaria, oppure in affidamento al servizio sociale. Soggetti portatori di handicap.
 - c) Adulti: soli e/o in nuclei familiari con una invalidità accertata superiore ai 2/3, e/o in corso di accertamento.

ART.13

LIMITI DI REDDITO, MODALITA' DI CONTRIBUZIONE DEL RICHIEDENTE E DI EROGAZIONE COMUNALE, INERENTI I SERVIZI PREVISTI ALL'ART.12.

1. LIMITI DI REDDITO

- a) ANZIANI : Soli pensione sociale
Nuclei familiari (di cui all'art.4) sociali
- Importo annuale della
Importi annuale di due pensioni

CONTRIBUZIONE DEL RICHIEDENTE

SERVIZI RESIDENZIALI	60% della media dell'importo pensionistico
SERVIZI CLIMATICI E TERAPEUTICI	60% del costo complessivo del servizio

- b) MINORI : per i soggetti inseriti in nuclei familiari e/o portatori di handicap, il limite di reddito sarà quello previsto nel precedente art.2.

CONTRIBUZIONE DEL RICHIEDENTE

SERVIZI RESIDENZIALI	A carico del Comune nei casi di tutela ed intervento dell'Autorità Giudiziaria
SERVIZI CLIMATICI E TERAPEUTICI	60% del costo complessivo del servizio
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	40% del costo complessivo del servizio
TRASPORTO SCOLASTICO E AI SERVIZI RIABILITATIVI (con mezzi speciali)	Costo mensile 60% del costo complessivo annualmente definito
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	Costo mensile 75% scuola materna
“ “ “	Costo mensile 80% scuola elementare
“ “ “	Costo mensile 90% scuola media del costo complessivo annualmente definito.

Per i nuclei familiari con più di due minori, partecipanti, sarà previsto un abbattimento del contributo sino al 20% a partire dal terzo figlio.

I servizi descritti sono a totale carico del Comune quando rientrano nell'ambito degli interventi di tutela dei minori, preventivamente definiti attraverso protocolli d'intesa ASL - Comune.

- c) ADULTI INVALIDI : il reddito di riferimento sarà quello derivante dalla somma della pensione di invalidità e indennità di accompagnamento.
Per i soggetti inseriti in nuclei familiari si terrà conto del limite stabilito dall'art.2.

CONTRIBUZIONE DEL RICHIEDENTE

SERVIZI RESIDENZIALI	70% della media dell'importo pensionistico
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	50% del costo complessivo del servizio
TRASPORTO AI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	60% del costo complessivo annualmente definito

Sono a carico del Comune le somme rimanenti per la copertura del costo individuale del servizio. Tali somme saranno erogate ai gestori dei servizi.

L'Assistente Sociale in presenza di situazioni particolari, verificate e documentate proporrà l'esonero totale e/o parziale dalla spesa al Dirigente e/o Responsabile dei Servizi Sociali.

Per i beneficiari dei servizi climatici e terapeutici, qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande pervenute all'atto della presentazione, potrà essere fatta una graduatoria con privilegio per le persone sole e/o a rischio di emarginazione e in caso di parità di condizioni per quelle che non hanno mai partecipato ad iniziative ricreative.

Per i grandi invalidi, in possesso di rendita INAIL, si terrà conto del D.P.R. 18.4.1979 "Trasferimento alle Regioni e ai Comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale risolte dall'INAIL" che all'allegato A prevede diverse prestazioni da erogare ai grandi invalidi e agli invalidi minori ad eccezione dei soggiorni terapeutici e climatici che rimangono a carico dell'INAIL.

Per tutti gli altri casi si farà riferimento ai criteri stabiliti nel presente articolo.

LE DOMANDE per l'accesso ai servizi climatici e terapeutici dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) certificato medico attestante l'autosufficienza dell'anziano e la non presenza di patologie particolarmente gravi;
- b) certificato medico attestante lo stato di salute e l'idoneità alla partecipazione ai servizi per i minori.

ART.14

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

1. Il Regolamento del Consiglio Regionale n.1 del 06.09.94, stabilisce i destinatari e l'entità contributiva degli ospiti.
2. Nel caso in cui le entrate economiche del richiedente siano inferiori ai parametri consentiti per legge, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art.433, tab.A del Codice Civile contribuiranno al pagamento della quota residua secondo le modalità indicate:

Importo della quota di Reddito eccedente al Minimo vitale	Quota mensile a carico di coniuge, genitore e/o discendenti, figli e/o discendenti	Quota mensile a carico di fratelli, sorelle, generi, nuore
Fino a £.300.000	-----	-----
Fino a £.500.000	£.100.000	£.50.000
Fino a £.700.000	£.200.000	£.100.000

Fino a £.999.000	£.300.000	£.150.000
Oltre £.1.000.000	Importo pari al 35% della quota eccedente il minimo vitale	Importo pari alla metà del 35% della quota eccedente il minimo vitale

ART.15

MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

1. All'erogazione degli interventi economici si procede tramite:
 - a) finanziamenti di cui al D.P.R. 616 fondo unico 1^a rata;
 - b) eventuali altri finanziamenti derivanti da nuove normative;
 - c) proventi derivanti da fondi propri dell'Amministrazione.
2. Ogni anno con l'approvazione del bilancio verrà stabilito un capitolo specifico da destinare all'assistenza prevista nel presente regolamento, stabilito sulla base del fabbisogno individuato dal Servizio Sociale.
3. Il Dirigente e/o Responsabile del Servizio su segnalazione dell'Assistente Sociale potrà gestire un fondo di riserva per affrontare situazioni urgenti per le quali potrà erogare acconti di contributi previo atto di gestione. L'entità dell'acconto non può di norma superare la somma di £.200.000 che verrà detratta dal contributo successivamente erogato. Inoltre esso è subordinato alla presentazione della domanda e alla apertura della cartella sociale.
4. Ai sensi della Legge 7/8/90 n. 241, si fissa in 40 giorni, il termine di tempo entro il quale si conclude il procedimento avviato (dalla presentazione della domanda alla conclusione dei procedimenti amministrativi). Il contributo approvato decorrerà, in ogni caso, dal mese nel quale viene recepita la domanda.

ART. 16

MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

1. Per accedere ai contributi previsti nel presente regolamento, il richiedente dovrà compilare, presso la struttura comunale competente per i servizi sociali, apposita domanda corredata con:
 - a) dichiarazione ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 15/1968;
 - b) dichiarazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del DPR 403/1998;
 - c) autorizzazione al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni della Legge 31.12.1996, n.675;
 - d) documenti integrativi a richiesta della suddetta struttura.
2. Per i servizi di cui agli articoli 10 e 12 si terrà conto, al fine della determinazione del reddito, dell'indicatore ISEE, aggiornato annualmente e determinato attraverso l'utilizzazione dei modelli della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare. Per la richiesta di prestazioni sociali agevolate come riportate nel

Decreto Ministeriale del 29/7/99, si terrà conto del calcolo dell'ISEE previsto dal DPCM 7.5.1999, n.221.

3. I dati dichiarati dal cittadino sono soggetti a controllo. A tale scopo il Comune, provvederà a stipulare una convenzione con il Ministero delle Finanze e con le sedi INPS.

Inoltre saranno periodicamente svolti controlli incrociati con gli Uffici del Collocamento, le Asl, l'Anagrafe, Polizia, Datori di Lavoro, Istituto di Credito e altri intermediari Finanziari, Prefettura e Questura.

ART.17

LA CARTELLA SOCIALE

1. Al momento del ricevimento della richiesta verrà aperta apposita cartella sociale comprendente:
 - a) documentazione di cui all'art.16;
 - b) progetto d'intervento a cura dell'Assistente Sociale che, potrà avvalersi di altre figure professionali (psicologi, sociologi, pedagogisti, medici ecc. dei servizi territoriali o di organismi di volontariato locale).

Nel progetto devono essere indicati:

- la motivazione dell'assistenza economica ovvero la proposta di diniego;
- gli obiettivi;
- il tipo di contributo e l'entità;
- la decorrenza;
- la durata.

2. La cartella sarà custodita nell'Ufficio del Servizio Sociale che, avrà cura della riservatezza dei dati e dell'eventuale aggiornamento.

ART. 18

MOTIVI DI SOSPENSIONE O ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Sono motivi di esclusione dai contributi:
 - a) reddito superiore al minimo vitale;
 - b) possesso di risparmi, rendita da capitali, fondi ecc.;
 - c) proprietà di beni immobili del valore superiore a £.120.000.000 della rendita catastale;
 - d) tenore di vita, secondo gli accertamenti effettuati dalla struttura comunale competente, non corrispondente alla situazione dichiarata;
 - e) mancanza di collaborazione da parte dell'utente;
 - f) mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta;
 - g) l'utilizzo improprio documentato di contributi precedentemente acquisiti.

2. E', inoltre, motivo di esclusione la non attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto di offerta di lavoro.

ART. 19

AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

1. I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di cui all'art.496 del Codice Penale.
2. Vanno inoltre rimborsate all'Amministrazione Comunale gli importi relativi a interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economiche al momento dell'erogazione dei contributi, dovessero successivamente entrare in possesso di adeguati mezzi economici.

ART. 20

INTERVENTI DI RECUPERO SOCIALE E REINSERIMENTO LAVORATIVO

1. Il Servizio Sociale, nell'ambito degli interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare in difficoltà, promuove progetti di inserimento lavorativo indirizzati a cittadini in situazione di disagio.
2. L'iniziativa ha, tra le sue finalità principali, il raggiungimento della massima integrazione sociale e valorizzazione dei soggetti interessati.
3. I progetti possono riguardare:
 - a) corsi di formazione professionale, sia per giovani che, per adulti, italiani o soggetti provenienti da paesi comunitari e non comunitari;
 - b) borse lavoro riservate a portatori di handicap e/o tossicodipendenti che seguono un programma di recupero;
 - c) progetti ai sensi del D.lgs. n.468 del 1/12/97;
 - d) progetti per il reinserimento lavorativo di persone anziane;
 - e) utilizzazione di uno dei servizi semiresidenziali del territorio;
 - f) animazione di reti di vicinato anche attraverso forme di affidi part-time a:
-- famiglie-risorse del vicinato;
 - g) collaborazione con le organizzazioni di volontariato locali attuando percorsi di orientamento e coordinamento delle risorse disponibili.
4. Per queste ed altre iniziative potranno essere attivati tutti gli strumenti ritenuti idonei ad impegnare le risorse che sono presenti sul territorio.

ART.21

NORME GENERALI E DI SALVAGUARDIA

1. Tutti i contributi, previsti nel presente regolamento possono essere erogati direttamente al titolare o quietanzati a terzi per servizi erogati.
2. I contributi possono altresì, venire erogati “in natura” attraverso l’acquisto di buoni-mensa o ticket-service ecc..
3. Qualora, vengano individuate situazioni particolari che, non rientrano in modo completo ed automatico nei criteri contenuti nel presente regolamento si procede comunque all’istruttoria e/o alla formulazione di una proposta di intervento da parte dell’Assistente Sociale.
4. Rientrano fra queste anche le situazioni in cui si accerti mancanza assoluta di redditi.

ART.22

RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto Comunale ed agli altri regolamenti dell’Ente.

ART. 23

LIMITI DI SPESA DEL BILANCIO

1. Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati.

ART. 24

PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso il Servizio Sociale.

ART.25

ALBO DEI BENEFICIARI DI NATURA ECONOMICA

1. E’ istituito l’albo dei soggetti e delle persone fisiche cui vengono erogati annualmente contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L’albo è gestito ai sensi del DPR 118 del 07/04/2000.

ART. 26

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, acquisito il visto di legittimità, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.